



COMUNE DI SANTA BRIGIDA

PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

Deliberazione N. 7 del 18-04-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria - di Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto: Imposta Municipale Unica (I.M.U.) determinazione aliquote e delle detrazioni d'imposta anno 2023.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **DICIOTTO** del mese di **APRILE** alle ore **19:15**, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Manuel Rossi	Sindaco	Presente
Arianna Invernizzi	Consigliere	Presente
Pietro Regazzoni	Consigliere	Assente
Graziano Rivellini	Vice Sindaco	Presente
Enio Rossi	Consigliere	Presente
Gilles Santi	Assessore	Presente
Giambattista Borsotti	Consigliere	Presente
Matteo Bottagisi	Consigliere	Presente
Claudia Cittadini	Consigliere	Assente
Claudia Paleni	Consigliere	Assente
Giuliano Galizzi	Consigliere	Assente

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Ivano Rinaldi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Ing. Manuel Rossi - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL'ARTT. 49 E 147 BIS DEL D. LGS 267/2000**

Il sottoscritto Manuel Rossi, Responsabile del Servizio, esprime parere Favorevole in ordine alla Regularita' tecnica sulla deliberazione di cui all'oggetto attestando la regolarità e la correttezza amministrativa.

Santa Brigida, 18-04-2023

Il Responsabile del Servizio
Ing. Manuel Rossi

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 147 BIS E 153
DEL D.LGS 267/2000**

Il sottoscritto Manuel Rossi, Responsabile del Servizio, valutati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla deliberazione di cui all'oggetto.

Santa Brigida, 18-04-2023

Il Responsabile del Servizio
Ing. Manuel Rossi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 22.09.2021, esecutiva ai sensi di legge;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 10.05.2022 con la quale l'Ente ha provveduto a confermare per l'anno 2022 le aliquote e le detrazioni IMU, così meglio dettagliate:

- a) aliquota abitazione principale classificata nelle categorie catastali (abitazione di lusso) A1-A8-A9 e pertinenze: **4 per mille (quattro per mille)**
- b) aliquota altri immobili: **9,6 per mille (novevirgolasei per mille)**
- c) aliquota immobili categoria catastale D: **10,6 per mille (diecivirgolasei per mille)**
- d) aliquota immobili classificati nelle categorie catastali C e D utilizzati per l'esercizio di attività commerciali, artigianali e alberghiere (attività esercitata per più di sei mesi nell'anno di riferimento): **7,6 per mille (settevirgolasei per mille)**
- e) aliquota abitazione e pertinenze concessa in comodato a parenti in linea retta fino al 1° grado in presenza dei requisiti normativi stabiliti: **7,6 per mille (settevirgolasei per mille)**
- f) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale e terreni agricoli: **0,0 per mille (zero per mille)**

RITENUTO di confermare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze per le tipologie rimaste imponibili in € 200,00;

RITENUTO di esentare dal versamento dell'imposta, qualora l'importo al netto delle detrazioni spettanti su base annua risulti non superiore a € 10,00;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) che ha apportato alcune modifiche al quadro normativo dell'IMU e più precisamente:

- l'esenzione per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, commi 81 e 82);
- l'esenzione per gli immobili dell'Accademia dei Lincei (art. 1, commi da 639 a 641);
- le proroghe delle esenzioni a seguito degli eventi sismici in Italia Centrale 2016 (art. 1, comma 750) e in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (art. 1, comma 768);
- la disciplina dei rapporti tra IMU e ILIA per la Regione Friuli Venezia Giulia (art. 1, commi 834 a 836);
- l'applicazione delle aliquote IMU di base se l'ente impositore non delibera nei termini o non provvede alla pubblicazione degli atti sul Portale del federalismo fiscale (art. 1, comma 837).

RICHIAMATO il comma 755, sopra riportato, della citata legge di bilancio 2020, come modificato dall'art. 108 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 c.d. "Decreto Agosto" che consente di aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione TASI, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e ritenuto di applicare tale facoltà di aumento dell'aliquota;

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

"Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data" [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

CONSIDERATO che con decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali al 31 marzo 2023 e successivamente con la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio), comma 775, è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2023;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

DATO ATTO che decorre dall'anno di imposta 2022 l'obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO lo schema di Bilancio di Previsione per l'anno 2023/2025 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 28.03.2023 dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 allegati alla presente;

PRESO atto che il verbale della presente deliberazione è conservato agli atti su supporto audio;

CON votazione palese, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti n. 7 e votanti n. 7 che dà il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 7
- voti contrari: n. 0
- astenuti: n. 0

DELIBERA

DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE per l'anno 2023, nelle misure di cui al prospetto sotto riportato, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

DI PRENDERE ATTO che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023;

DI APPLICARE le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

- a) aliquota abitazione principale classificata nelle categorie catastali (abitazione di lusso) A1-A8-A9 e pertinenze: **4 per mille (quattro per mille)**
- b) aliquota altri immobili: **9,6 per mille (novevirgolasei per mille)**
- c) aliquota immobili categoria catastale D: **10,6 per mille (diecivirgolasei per mille)**
- d) aliquota immobili classificati nelle categorie catastali C e D utilizzati per l'esercizio di attività commerciali, artigianali e alberghiere (attività esercitata per più di sei mesi nell'anno di riferimento): **7,6 per mille (settevirgolasei per mille)**
- e) aliquota abitazione e pertinenze concessa in comodato a parenti in linea retta fino al 1° grado in presenza dei requisiti normativi stabiliti: **7,6 per mille (settevirgolasei per mille)**
- f) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale e terreni agricoli: **0,0 per mille (zero per mille)**

DI CONFERMARE la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze per le tipologie rimaste imponibili in € 200,00;

DI ESENTARE dal versamento dell'imposta, qualora l'importo al netto delle detrazioni spettanti su base annua risulti non superiore a € 10,00;

DI DARE ATTO che per quanto non previsto dal presente deliberato si applicano le disposizioni di legge normative e regolamentari vigenti;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Indi IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante la necessità di provvedere con urgenza con successiva e separata votazione che riporta il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 7,
- voti contrari n. 0,
- astenuti n. 0, legalmente resi dai Consiglieri presenti n. 7 e votanti n. 7

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Ing. Manuel Rossi

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Invernizzi Arianna

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Ivano Rinaldi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che questa deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito informatico di questo Comune, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, primo comma, della Legge 18.06.2009 n. 69, ove vi rimarrà esposta in copia per quindici giorni consecutivi dal 02-05-2023 al 17-05-2023.

Santa Brigida, 02-05-2023

Il Messo Comunale
F.to Domenica Quarteroni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art 134, 3° comma, del D.lgs. 18.08.2000 in data _____.

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Santa Brigida, 02-05-2023

Il Segretario Comunale

Dott. Ivano Rinaldi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93